IC MENAGGIO AOO SEGRETERIA Protocollo 0002820/2022 del 22/09/2022

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Comprensivo Menaggio
Via Camozzi, 23 - 22017 MENAGGIO (CO)
Tel. 0344 32327-32069 Fax: 0344 32327
Cod. fiscale 84002210130
e-mail: coic85000l@istruzione.it - COIC85000L@PEC.ISTRUZIONE.IT
www.istitutocomprensivomenaggio.edu.it

OGG: REGOLAMENTO VIGILANZA IC MENAGGIO
approvato con delibera del Consiglio di Istituto nella seduta del 21/9/22

PREMESSA E PARTE COMUNE: La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. L'obbligo della sorveglianza si protrae per tutto il tempo dell'affidamento dell'alunno all'istituzione scolastica e quindi dal momento dell'ingresso degli alunni nei locali e pertinenze della scuola sino a quello dell'uscita, pertanto la vigilanza deve essere assicurata dal personale in servizio in ordine alle proprie competenze durante tutto il tempo di permanenza dell'alunno a scuola. Nei momenti di maggiore esuberanza degli allievi e, pertanto, di maggior rischio di incidenti, maggiormente vigile deve essere l'attenzione del personale che deve adottare misure adeguate nella concreta situazione di fatto al fine di prevenire eventuali eventi dannosi per gli allievi; necessario inoltre adeguare tutte le misure prudenziali anche in ordine alla prevedibilità e prevenibilità dell'evento, con riferimento anche alla ricorrenza del medesimo accadimento adottando in via preventiva misure idonee al fine di evitare una situazione di pericolo. Ove il personale accerti situazioni di pericolo deve prontamente comunicarlo al Dirigente o suo delegato.

La responsabilità dei docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: "In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto""I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza". Si riporta l'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007: "Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi".

Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (collaboratori scolastici) "compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, […] di vigilanza sugli alunni, compresa vigilanza e l'assistenza necessaria durante il

pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i docenti".

INGRESSO E USCITA: All'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai docenti in servizio alla prima ora e ai collaboratori ai piani e disposti agli ingressi e alla portineria per gli ingressi. I docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni. Presso ciascun ingresso dell'edificio è presente un collaboratore scolastico che presta la dovuta vigilanza sugli alunni. Gli altri collaboratori scolastici in servizio nel turno vigileranno il passaggio degli alunni nei rispettivi piani o aree di servizio, fino all'entrata degli stessi nelle proprie aule. I docenti devono vigilare sull'ingresso e sul rispetto degli orari. I collaboratori coadiuvano le insegnanti nel servizio di vigilanza durante l'ingresso/l'uscita degli alunni e durante gli spostamenti necessari per l'accesso agli spazi comuni (salone-mensa- e servizi igienici). I docenti dell'ultima ora di lezione si accerteranno che tutti gli alunni hanno lasciato l'aula. Ogni docente può e deve intervenire nei riguardi di tutti gli alunni, anche di quelli non propri per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica. La vigilanza sull'uscita al termine delle lezioni spetta al docente della classe e dovrà avvenire in fila ordinata. Il docente seguirà gli studenti accompagnandoli sino all'uscita. Il collaboratore scolastico vigilerà contemporaneamente sui corridoi.

Nella scuola dell'infanzia i bambini saranno accolti e prelevati direttamente dall'insegnante in aula. I genitori accompagneranno e preleveranno i bambini all'interno della scuola per affidarli all'insegnante di turno.

Nella scuola primaria gli insegnanti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, vigileranno sull'ordinata uscita in fila degli alunni da scuola verificando che tutti i bambini siano usciti dall'aula e che vi sia il genitore a cui affidarlo. I collaboratori scolastici sorvegliano le operazioni di discesa–di salita dallo-sullo scuolabus dei bambini trasportati, rivolgendo particolare attenzione agli alunni disabili e assicurando che le operazioni si svolgano in modo sicuro; i collaboratori accolgono-sorvegliano gli alunni trasportati negli ambienti scolastici dedicati; i responsabili di sede verificano, inoltre, che gli scuolabus siano puntuali e sempre già presenti, fermi nelle piazzole di sosta, al momento dell'uscita degli alunni. eventuali variazioni di orari e/o situazioni potenzialmente pericolose, avviseranno prontamente il Dirigente scolastico.

Nella scuola secondaria al termine delle lezioni, gli alunni vengono accompagnati all'uscita in fila lasciando ordinatamente l'aula con il docente responsabile che "chiude la fila", ossia controlla che tutti gli alunni siano usciti. Gli insegnanti, coadiuvati dai collaboratori scolastici, vigileranno sull'ordinata uscita degli alunni da scuola. Particolare attenzione sarà tenuta per controllare che siano presenti all'uscita i genitori o le persone delegate. È sempre vietato espellere dall'aula uno o più alunni o far uscire un alunno da scuola: l'allontanamento non fa venir meno né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. E' dovere dei docenti controllare che gli alunni non si allontanino dalla classe anche al fine di lasciare l'istituto. Il portone di ingresso e le varie uscite saranno sorvegliati dal personale ata (collaboratore scolastico) che controllerà al piano che gli

studenti non escono dall'Istituto. Deve essere posta particolare attenzione all'uso delle scale da parte dei bambini, durante l'uso delle quali dovranno sempre essere vigilati da personale docente e ata in servizio.

ACCOMPAGNAMENTO/RITIRO MINORI: L'accompagnamento e il prelievo da scuola degli alunni avviene da parte dei genitori alla porta di ingresso nell'orario. L'uscita in autonomia del minore può essere autorizzata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, quando essi tengano in considerazione l'età degli alunni, il loro grado di autonomia e lo specifico contesto, con conseguente esclusione della responsabilità, connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza, da parte del personale scolastico, facendone richiesta mediante apposito modulo da richiedere alla segreteria didattica da sottoscrivere da ambo i genitori. I genitori che invece intendono delegare un terzo al prelievo del minore dovranno preventivamente farne richiesta firmata da entrambi i genitori accompagnata dalle copie fotostatiche del delegato. Sarà inserito a protocollo e al momento del prelievo del minore da parte del terzo, questo dovrà preventivamente mostrare il documento di riconoscimento al docente o collaboratore scolastico al piano che verifica rispetto a quanto trasmesso preventivamente dai genitori. Non sono mai ammesse deleghe telefoniche.

RITARDO PRELIEVO MINORE: in caso di temporaneo ritardo nel ritiro occasionale dell'alunno/a senza che il genitore abbia provveduto ad avvisare preventivamente la scuola, i docenti coadiuvati dai collaboratori scolastici e dalla segreteria cercheranno di contattare genitori. L'alunno sarà vigilato da parte del personale docente e dai collaboratori scolastici autorizzati temporaneamente a sospendere l'attività di pulizia dei locali per dare la priorità alla vigilanza dell'alunno e al reperimento delle figure parentali fino all'arrivo dei genitori o della persona delegata; nel caso l'alunno non venga ritirato dopo almeno un congruo tempo (30 minuti dall'orario di uscita), senza che sia stato possibile contattare i genitori, il personale in servizio contatterà come ultima soluzione l'Ufficio di Polizia Municipale e/o la Stazione locale dei Carabinieri.

INDISPOSIZIONE ALUNNO: Se l'alunno accusa una lieve e temporanea indisposizione è necessario chiamare tempestivamente i genitori affinché sia dagli stessi altrettanto tempestivamente prelevato. Non è mai ammesso lasciar uscire da solo dalla classe o dalla scuola un alunno ancorché indisposto. Laddove il malessere non si configuri solo come una lieve o temporanea indisposizione, oltre a chiamare mediante fonogramma protocollato i genitori è necessario anche chiamare i soccorsi mediante 112. Lo studente minore laddove necessiti di ospedalizzazione, durante il tragitto in ambulanza deve essere accompagnato da personale scolastico presente al momento del malore.

PRE E POST SCUOLA: Preso atto delle precedenti disposizioni in merito alla regolamentazione della vigilanza di istituto vista la primaria necessità di vigilare sugli alunni minori che, a causa degli orari dei trasporti scolastici, giungono anticipatamente e escono posticipatamente rispetto all'orario dell'attività didattica, visto l'art. 2 lettera D) del protocollo

d'Intesa sottoscritto nel settembre del 2000 tra MIUR, ANCI E OO.SS. per lo svolgimento, da parte del personale ATA dei servizi misti, in relazione alle esigenze del trasporto scolastico, il personale ata individuato mediante disposizione DSGA assicurerà l'accoglienza e la sorveglianza degli alunni della scuola primaria a lui affidati in arrivo anticipato e in uscita posticipata rispetto all'orario dell'attività didattica negli orari indicati. Tale personale vigilerà anche sugli alunni i cui genitori, autorizzati, ne hanno fatto richiesta per esigenze lavorative. In caso di assenza del personale designato il DSGA procederà a sostituzione.

INTERVALLO: Durante gli intervalli i docenti vigilano sull'intera classe e i collaboratori sui rispettivi piani, corridoi, scale, servizi igienici. L'intervallo fa parte dell'ordinaria attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. L'intervallo si svolge in classe, la cui vigilanza spetta al docente dell'ora; la vigilanza sui corridoi e i servizi igienici delle scale, delle uscite e degli spazi scolastici esterni è affidata al collaboratore ata al piano. I docenti durante l'intervallo, sono tenuti a porre in atto una sorveglianza più intensa rispetto alle attività ordinarie: in tale momento, è richiesta una maggiore attenzione per la prevedibile esuberanza degli alunni che può determinare maggiori rischi che si verifichino eventi dannosi.I bambini della scuola dell'infanzia e primaria che devono usufruire dei servizi igienici devono essere sempre vigilati e accompagnati dal personale docente e sorvegliati dai collaboratori al piano. I bambini non possono mai restare da soli e non vigilati dal personale dell'ora.È possibile per gli studenti della secondaria l'utilizzo dei servizi uno per volta su autorizzazione del docente dell'ora assicurandosi della previa verifica della presenza del collaboratore ata al piano. Il docente vigilerà sul tempestivo rientro di detti alunni nelle proprie classi.Per tutti gli ordini di scuola deve sempre essere presente un collaboratore scolastico al piano che vigila gli alunni nei corridoi, sulle scale, sui servizi o altre pertinenze sia durante l'intervallo che durante l'ordinaria attività didattica. Non è mai ammesso far uscire gli alunni dagli edifici. Ad ogni ingresso e uscita deve essere presente un collaboratore scolastico che vigila che sia rispettato quanto sopra. Spetta al docente dell'ora vigilare in classe sugli alunni durante l'intervallo la cui sorveglianza deve essere più intensa in relazione all'età degli alunni e al grado di esuberanza che l'attività prevede

TEMPORANEA E IMPROVVISA ASSENZA DOCENTE: Se un docente per motivi urgenti e comprovati, deve allontanarsi dalla propria classe, occorre che avvisi prima un collaboratore scolastico affinché lo stesso vigili sulla classe, il responsabile di plesso che avviserà il collaboratore del DS per la sostituzione. I docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Nei momenti di precaria e temporanea assenza dell'insegnante il collaboratore scolastico è tenuto alla vigilanza della classe, nonché alla verifica della presenza dei docenti nelle classi; qualora il docente dovesse risultare assente, il collaboratore o i collaboratori al piano, sono tenuti alla tempestiva comunicazione dell'assenza individuata al collaboratore Ds o al coadiutore di plesso che provvederà alla tempestiva sostituzione; nell'attesa, è compito del collaboratore scolastico o del docente dell'ora precedente, la vigilanza sulla classe fino all'arrivo del successivo docente: la vigilanza del minore si prolunga per il tempo necessario a rendere

nota la situazione all'amministrazione scolastica e permettere ad essa di provvedere. Il docente assente dovrà sempre comunicare la propria assenza prima che questa si debba verificare.

ATTIVITA' AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA: I docenti vigilano sugli alunni affidati anche in caso di svolgimento d attività di ampliamento curricolare deliberate dal Collegio dei docenti anche con presenza di soggetto esterno nonché attività di potenziamento, ora alternativa, studio assistito, etc..

CAMBIO ORA: La classe non deve mai risultare non sorvegliata e non vigilata dai docenti preposti. I cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente. Il docente attende il docente dell'ora successiva; nel caso di evidenti ritardi, chiederà a un collaboratore scolastico al piano di poter sorvegliare momentaneamente la classe

SUDDIVISIONE CLASSI PER TEMPORANEA IMPOSSIBILITA' A SOSTITUIRE DOCENTI ASSENTI: I docenti vigilano sugli alunni provenienti da classi diverse suddivisi per temporanea assenza del docente non sostituibile in nessun altro modo; annotano la loro presenza sul registro elettronico e la durata della stessa.

LABORATORI E PALESTRE: I docenti preposti vigilano sulle attività degli studenti nei laboratori e nelle palestre informando gli allievi sulle norme di sicurezza da adottare, sulle modalità corrette di utilizzo delle attrezzature e dei materiali, sul corretto svolgimento degli esercizi e su eventuali rischi. Condizioni di rischio di attrezzi o in relazione agli spazi dovranno tempestivamente essere comunicati al Dirigente scolastico o suo delegato. In caso di infortunio informare il collaboratore DS e seguire l'iter per gli infortuni. Nel tragitto aula palestra/laboratori, il docente accompagnerà gli studenti. L'insegnante di educazione motoria prima di assegnare lo svolgimento di un esercizio, effettua preliminarmente una comparazione tra la difficoltà dell'esercizio ginnico che l'allievo deve eseguire e la sua maturità psicofisica, oltre che preliminarmente e ragionevolmente vietare lo svolgimento di esercitazioni che possano comportare il verificarsi di un infortunio direttamente connesso alla pericolosità, la gravità, l'eccessivo sforzo fisico, il luogo non appropriato, l'attrezzo, le modalità e l'esuberanza dello studente, etc degli stessi. Il docente deve sempre individuare e predisporre le cautele atte ad evitare il verificarsi di un evento dannoso.

ACCESSO ESTERNI: L'accesso a scuola delle persone estranee al servizio deve essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.

VIGILANZA E COMUNICAZIONE EPISODI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO: il personale è tenuto a comunicare tempestivamente al DS episodi che possano assumere situazioni riferibili al bullismo e cyberbullismo legati o avvenuti in ambiente scolastico, così come definiti dalla L n.71/2017, all'art.1. I docenti e il personale ata è tenuto a intervenire prontamente per contrastare ogni simile episodio nel momento stesso in cui si verifica.

MINORI BISOGNOSI DI SOCCORSO: La vigilanza sui “minori bisognosi di soccorso”, nella fattispecie, alunni con disabilità, particolarmente imprevedibili nelle loro azioni ed impossibilitati ad autoregolamentarsi, deve essere sempre assicurata dal docente di sostegno e dal docente della classe, eventualmente coadiuvato, in caso di temporanea necessità, anche da un collaboratore scolastico.

USCITE DIDATTICHE: La vigilanza sugli alunni, durante lo svolgimento di uscite didattiche e viaggi d’istruzione deve essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori, prevedendo un accompagnatore almeno ogni quindici alunni con l’aggiunta di un ulteriore docente nel caso in cui sia presente uno studente con disabilità. Uscite didattiche, visite guidate e viaggi d’istruzione richiedono il preliminare rilascio dell'autorizzazione da parte delle famiglie, la delibera del consiglio di classe nella sua composizione aperta, la delibera collegiale e la valutazione preliminare del Dirigente Scolastico.

UTILIZZO SPAZI E PERTINENZE NON AD USO ESCLUSIVO DELLA SCUOLA: Non è ammesso accompagnare, utilizzare, far stazionare alunni in cortili, pertinenze, zone, spazi non chiusi a chiave e non ad uso solo ed esclusivo della scuola neanche se vigilati. Ogni uscita dall'edificio equivale a una uscita didattica; segue pertanto tale regolamentazione. Sono pertanto inibiti all’uso tutte le zone/locali/cortili/pertinenze/servizi/scale/corridoi/aule/interni o esterni che non siano ad uso esclusivo della scuola.

APERTURA FINESTRE: Gli alunni non possono mai aprire le finestre o aprire, chiudere, utilizzare balconi, non è loro permesso affacciarsi o avvicinarsi agli stessi. I docenti vigileranno in classe e il personale ata nei corridoi, scale, servizi, uscite, che ciò venga rispettato. Laddove vi sia stata una inibizione all’uso di serramenti da parte del Dirigente Scolastico per motivi di sicurezza, nessuno potrà non utilizzare tali strumenti.

INFORTUNI: Gli Operatori Scolastici (docenti e personale ata) presenti all’evento devono prestare immediata assistenza all’alunno infortunato, verificare le condizioni dell’infortunato, individuare la gravità o meno del caso e contattare tempestivamente la famiglia e il 112, Numero Unico di Emergenza. Avvisare il Dirigente Scolastico o, in sua assenza, i collaboratori DS che ne fanno le veci, l’Ufficio di Segreteria. Se l’alunno viene trasportato al pronto soccorso partendo direttamente dalla scuola, o dal luogo dove si svolge l’attività didattica, deve essere sempre accompagnato da una persona adulta, ovvero in assenza dei genitori da un Operatore Scolastico (docente, Personale ATA che erano presenti al fatto). La funzione dell’operatore scolastico che sale sull’ambulanza è di mero accompagnamento. la vera necessità in caso di infortunio/malore del minore comportante il trasporto in ospedale è la comunicazione della circostanza ai genitori. Il Personale presente al momento del sinistro deve compilare il modulo di denuncia del sinistro della scuola in maniera dettagliata e avvisare la segreteria tempestivamente per acquisire a protocollo.

Il Personale amministrativo della segreteria delegato dal datore di lavoro, deve presentare la comunicazione denuncia dell'infortunio all'INAIL entro 48 ore dalla ricezione dei riferimenti del certificato medico (numero identificativo del certificato, data di rilascio e periodo di prognosi). Ai fini della comunicazione INAIL il sabato è ritenuto giorno lavorativo. È inderogabile il tempestivo avvio delle comunicazioni dei sinistri entro i termini previsti dalla normativa. Per l'inadempimento/ritardo del genitore nel comunicare gli estremi del certificato (codice identificativo, giorni di prognosi, etc), chi è tenuto alla comunicazione INAIL dovrà sollecitare gli stessi alla celere comunicazione o invio. Comunicazione sarà trasmessa anche alla compagnia assicurativa stipulata dalla scuola. Per motivi statistici la comunicazione all'INAIL va presentata anche per infortuni lievi, ovvero di 1 solo giorno di prognosi. La denuncia sarà attivata quando la prognosi è uguale o superiore ai 3 gg. A guarigione avvenuta, l'infortunato o la famiglia deve consegnare in Segreteria copia di un certificato rilasciato dal medico curante che attesti la completa guarigione che ne permetterà il rientro a scuola dell'infortunato.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Valentina Dell'Aquila